

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

- DIRITTO COMMERCIALE
- 02 ENTI NON COMMERCIALI
- FISCALE
- 03 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
- 04 TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari
- LAVORO
- 06 LAVORO SUBORDINATO - TFR
- 07 PREVIDENZA
- 08 Leggi In evidenza**

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60.000 euro - Modello di rendiconto per cassa in forma aggregata - Adozione del modello - Chiarimenti (circ. Min. Lavoro e politiche sociali 17.4.2026 n. 6)

Il Ministero del lavoro, nella circolare 17.4.2026 n. 6, chiarisce come gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato. Inoltre, si evidenzia come il primo prospetto potrà essere utilizzato dai micro enti personificati anche per il bilancio 2025.

Introduzione del nuovo modello

Il DM [18.2.2026](#) ha introdotto, per tutti gli enti del Terzo settore con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, la possibilità di adottare un rendiconto per cassa semplificato (modello "E") che, rispetto al rendiconto ordinario (modello "D" adottato con il DM del 5.3.2020), consente all'ente di indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Caratteristiche del nuovo modello

Il nuovo modello per cassa in forma aggregata rappresenta, di fatto, una sintesi del modello di rendiconto per cassa "ordinario", senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione, e costituisce una facoltà per l'ETS legittimato al suo impiego.

Pertanto, gli ETS, con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, potranno optare per:

- il rendiconto per cassa aggregato;
- il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Inoltre, chiarisce il Ministero del Lavoro, una volta operata detta opzione, l'utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l'ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

Tempistiche di applicazione dei modelli

Il modello "E" risulta applicabile unicamente ai rendiconti relativi all'anno solare 2026 (o per esercizi a cavallo d'anno in corso al 21.3.2026, data di pubblicazione in G.U. del DM 18.2.2.2026), come ad esempio per gli enti che hanno optato per un esercizio 1.7.2025-30.6.2026).

Pertanto, per gli enti personificati con entrate annue non superiori a 60.000,00 euro, deve ritenersi ammissibile avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale, anche per i rendiconti relativi al 2025.

Pertanto, i micro enti, unicamente in relazione all'esercizio 2025, potranno utilizzare sia il rendiconto per cassa ordinario che il bilancio di esercizio, mentre non potranno utilizzare il rendiconto per cassa aggregato.

art. 13 DLgs. 3.7.2017 n. 117

DM 18.2.2026 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

L. 4.7.2024 n. 104

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 17.4.2026 n. 6

Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2026 - "Per i micro enti del Terzo settore rendiconto sia ordinario che aggregato" - De Angelis

Il Sole - 24 Ore del 18.4.2026, p. 32 - "Terzo settore, per i piccoli bilancio per cassa" - Ioannone I. - Sepio G.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2026 - "Disponibile il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS" - De Rosa

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 - Regime premiale (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123160)

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. [123160](#) ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d'imposta 2025.

Il provvedimento fa seguito a quello del 13.4.2026 n. [115744](#), con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA a partire dal periodo d'imposta 2025 e dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d'imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del DM [31.3.2026](#), con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d'imposta 2025.

Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024. A differenza di quanto finora avvenuto, il provv. [123160/2026](#) sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.

Esonero dal visto di conformità

Avendo riguardo all'applicazione degli ISA in relazione al periodo d'imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d'imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2026, a 50.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2025;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2026, per crediti d'importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui.

Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all'importo massimo di 50.000,00 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000,00 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Esclusione dalla disciplina delle società operative

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Riduzione dei termini di accertamento

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d'imposta 2025, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Adesione al concordato preventivo biennale

Il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.

Utilizzo del punteggio ISA ai fini della formazione delle liste di controllo

Nel provv. [123160/2026](#) viene confermato anche per il periodo d'imposta 2025 e i successivi che l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell'[art. 9-bis](#) co. 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10.5.2019 n. [126200](#)); invece, era stato precisato che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA, l'attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. [20](#), § 1.1).

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Provvedimento Agenzia Entrate 22.4.2026 n. 123160

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2026 - "Definiti i punteggi ISA per il regime premiale" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 23.4.2026, p. 39 - "Visto di conformità, l'esonero è massimo con il voto Isa dal 9" - Pegorin L. - Ranocchi G. P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale" - Rivetti P.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari - Dividendi comunitari distribuiti a intermediari finanziari e assicurazioni - Imponibilità limitata al 5% - Istanze di rimborso - Approvazione del modello e delle istruzioni (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123184)

L'art. [1](#) co. 46-50 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite [C-92/24-C-94/24](#) (Banca Mediolanum).

In particolare, tramite l'inserimento del co. 6-bis nell'[art. 6](#) e del co. 1-bis nell'[art. 7](#) del DLgs. 446/97, è stato stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia") sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Con il provv. 22.4.2026 n. [123184](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso la quota dell'IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d'imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta dei citati soggetti in misura superiore al 5%.

Decorrenza

L'imponibilità ridotta al 5% dei dividendi comunitari come sopra definiti si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti "solari").

Istanze di rimborso per i periodi pregressi

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti "solari"), la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli [artt. 6 e 7](#) del DLgs. 446/97, in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni, può essere chiesta a rimborso (o compensata nel modello F24 in presenza di determinati requisiti) presentando il modello di istanza che è stato approvato dal provvedimento in esame ([art. 1](#) co. 47 della L. 199/2025).

Termine iniziale per il rimborso

L'IRAP versata in eccedenza può essere chiesta a rimborso ove, all'1.1.2026 (data di entrata in vigore della L. [199/2025](#)), sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell'[art. 38](#) del DPR 602/73). Restano salve le istanze di rimborso già presentate all'1.1.2026.

Per i versamenti in acconto, i 48 mesi decorrono dal momento del versamento del saldo (ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. [459](#) e istruzioni al modello di istanza di rimborso).

Versamenti rimborsabili

Ai fini della richiesta di rimborso, rilevano anche i versamenti IRAP effettuati:

- a seguito di ravvedimento operoso;
- per effetto della riliquidazione della dichiarazione;
- per effetto di attività di accertamento.

Al contrario, i rimborsi dell'IRAP riducono l'ammontare delle imposte pagate.

Facoltà di compensazione con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti

Tramite la presentazione dell'istanza è possibile optare, in alternativa al rimborso, per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione nel modello F24 con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche (ex [art. 1](#) co. 68 ss. della L. 199/2025). L'opzione è esercitabile anche dai soggetti che, all'1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. In tal caso, l'esercizio dell'opzione comporta la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto con riferimento alla quota IRAP da utilizzare in compensazione.

L'utilizzo del credito in compensazione sarà ammesso a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

A tal fine, non si applicano:

- il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (di cui all'[art. 31](#) co. 1 del DL 78/2010);
- il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione ([art. 37](#) co. 49-quinquies del DL 223/2006);
- il limite annuo di compensazione di 2 milioni di euro ([art. 34](#) co. 1 della L. 388/2000).

Termini di presentazione

L'istanza deve essere presentata entro:

- 48 mesi dalla data del versamento, nei casi in cui tale termine cada dopo il 21.6.2026 (60° giorno successivo al 22.4.2026, data di pubblicazione del provvedimento in commento);
- il 21.6.2026 (60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento), quando il termine di 48 mesi, se ancora pendente all'1.1.2026, cade entro tale data.

Per quanto il 21.6.2026 cada di domenica, attesa la particolarità dell'adempimento si consiglia di non attendere il 22.6.2026 (primo giorno lavorativo successivo ex [art. 7](#) co. 1 lett. h) del DL 70/2011) per presentare l'istanza (secondo le modalità illustrate nel paragrafo successivo).

Ad esempio, l'istanza va presentata entro:

- il 30.6.2027, se il versamento dell'IRAP per il quale si chiede il rimborso è stato effettuato il 30.6.2023;
- il 21.6.2026, se il versamento dell'IRAP per il quale si chiede il rimborso è stato effettuato il 28.2.2022.

Modalità di presentazione

L'istanza sottoscritta con firma digitale o la copia analogica del modello sottoscritto con firma autografa deve essere presentata tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

In particolare, bisogna seguire il seguente percorso "Servizi / Tutti / Istanze, comunicazioni e certificati / Consegna documenti e istanze".

A tal fine, l'utente deve selezionare:

- nella sezione "Categoria", la voce "Richiesta rimborso";
- nell'"Oggetto", la voce "Rimborso imposte dirette - Istanza e/o documentazione".

Successivamente, l'utente deve indicare:

- nel campo "Descrizione", le parole "Rimborso Irap dividendi";
- nella sezione "Destinazione", la Direzione Regionale o l'Ufficio territoriale competente nell'ambito della Direzione Provinciale.

Trasmissione diretta o tramite soggetto delegato

L'istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un soggetto delegato. In caso di sottoscrizione con firma autografa, all'istanza dovranno essere allegate le copie dei documenti d'identità del firmatario e - se applicabile - del soggetto delegato.

art. 6 co. 6 bis DLgs. 15.12.1997 n. 446

art. 7 co. 1 bis DLgs. 15.12.1997 n. 446

Provvedimento Agenzia Entrate 22.4.2026 n. 123184

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2026 - "Pronto il modello per il rimborso dell'IRAP sui dividendi comunitari" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 23.4.2026, p. 38 - "Banche, possibili i rimborsi Irap per i dividendi maturati infra Ue" - Piazza M.

Quaderno n. 181/2025, p. 125-164 - 'La legge di bilancio 2026' - Luca Fornero e Gianluca Odetto

Scheda n. 911.18 in Agg. 1/2026 - "Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze - Novità della L. 199/2025" - Fornero - Odetto

Casi & Strumenti del 2.4.2026, p. 53-92 - 'Speciale IRAP 2026 - Istruzioni commentate' - AA.VV.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

TFR - Destinazione del TFR a forme di previdenza complementare - Novità del DL 19/2026 convertito (c.d. DL "PNRR")

Tra le diverse novità introdotte dalla L. [50/2026](#), di conversione del DL [19/2026](#) (decreto "PNRR"), si segnala anche una misura in materia di previdenza complementare.

In particolare, con l'[art. 29](#) co. 11-*bis* del DL 19/2026 viene differito dall'1.7.2026 al 31.10.2026 il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa sul diritto del lavoratore al versamento degli accantonamenti relativi alle quote di TFR a una nuova forma pensionistica complementare.

Disciplina regolata dalla legge di bilancio 2026

La disciplina oggetto di differimento è regolata dall'[art. 1](#) co. 201 lett. c) della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Nel dettaglio, tale norma modifica l'[art. 14](#) co. 6 del DLgs. 252/2005 sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta - nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra - degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto (TFR) e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Tecnicamente, la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2026 sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.

Entro il nuovo termine del 31.10.2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dovrà adeguare le proprie istruzioni in materia.

Decorrenze invariate

Per le altre disposizioni in materia di previdenza complementare contenute all'[art. 1](#) co. 201 della L. 199/2025, resta ferma la decorrenza dall'1.7.2026, così come resta fermo l'obbligo per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di adeguare le proprie istruzioni entro tale data.

Ci si riferisce innanzitutto all'innalzamento - dal periodo d'imposta 2026 - a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dei contributi, con conseguente adeguamento anche del meccanismo di recupero nei primi 5 anni di partecipazione, ora parametrato in modo dinamico al nuovo tetto e comunque contenuto entro la metà del limite annuo.

Per quanto riguarda invece le prestazioni della previdenza complementare, la decorrenza dell'1.7.2026 vale anche per la disposizione che incrementa la quota massima liquidabile in capitale dal 50 al 60% del montante, salvo il caso in cui la conversione in rendita di almeno il 70% del montante produca un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, ipotesi che consente l'erogazione integrale in capitale.

Accanto a ciò, per le forme a contribuzione definita, vengono introdotte nuove modalità di decumulo flessibile della posizione maturata, quali:

- la rendita a durata definita "agganciata" alla speranza di vita ISTAT;

- i prelievi programmati entro limiti predeterminati e l'erogazione frazionata del montante per un periodo minimo di 5 anni, con mantenimento delle somme in gestione presso il fondo e devoluzione del residuo ai

beneficiari in caso di morte.

Nell'occasione, la legge di bilancio 2026 ha coordinato tali innovazioni con un regime fiscale coerente, assimilando rendite a durata definita e prelievi al trattamento delle prestazioni in capitale e stabilendo, per le erogazioni frazionate, una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, riducibile sino a un minimo del 15% in funzione dell'anzianità di adesione (riduzione dello 0,25% per ogni anno di adesione eccedente il quindicesimo), nonché estendendo alle principali prestazioni complementari i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.

art. 29 DL 19.2.2026 n. 19

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2026 - "Slitta la decorrenza per i versamenti a nuove forme di previdenza complementare" - Mamone

PREVIDENZA

Prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2026 (circ. INPS 21.4.2026 n. 47)

L'INPS, con la circ. 21.4.2026 n. 47, ha indicato per il 2026 gli importi giornalieri ai fini del calcolo, per determinate categorie di lavoratori, delle indennità di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi nonché gli altri importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Retribuzioni giornaliere di riferimento per il 2026 e lavoratori interessati

Vengono indicati gli importi giornalieri su cui determinare, per le seguenti categorie di lavoratori, le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. In particolare:

- per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto ([art. 4](#) del DPR 30.4.70 n. 602), le indicate prestazioni vanno liquidate sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge pari, per il 2026, a 58,13 euro;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, pari, per il 2026, a 51,70 euro;
- per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, in attesa della comunicazione dei salari definitivi per il 2026, sono utilizzati i salari relativi al 2025, in via temporanea e salvo conguaglio. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità si precisa che il reddito applicabile, per l'anno 2026, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido il 2025, pari a 65,19 euro;
- per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari vengono indicate le retribuzioni convenzionali orarie per l'indennità di maternità/paternità con inizio nel 2026;
- per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e pescatori) vengono indicati gli importi per l'indennità di maternità/paternità, per l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza.

Iscritti alla Gestione separata INPS

L'Istituto indica gli importi da prendere a riferimento per il 2026 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

Assegni di maternità

L'INPS precisa l'importo dei seguenti assegni di maternità:

- l'assegno di maternità concesso dai Comuni ([art. 74](#) del DLgs. 151/2001) è pari a 413,10 euro mensili, per complessivi 2.065,50 euro;
- l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato di cui all'[art. 75](#) del DLgs. 151/2001) nel 2026 è pari, nella misura intera, a 2.543,15 euro.

Ulteriori importi

L'INPS indica inoltre:

- gli importi massimi per il 2026 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità;
- i limiti reddituali per gli ulteriori periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione ai sensi dell'[art. 34](#) co. 3 del DLgs. 151/2001: il reddito del richiedente deve essere inferiore a due volte e mezzo

l'importo del trattamento minimo di pensione, il cui valore provvisorio, per il 2026, è pari a 7.954,05 euro (quindi, 7.954,05 euro per 2,5).

Circolare INPS 21.4.2026 n. 47

Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2026 - "Fissati gli importi 2026 per le indennità di malattia, maternità e tubercolosi" - Gianola

Italia Oggi del 22.4.2026, p. 31 - "Malattia e maternità più ricche" - Cirioli

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DLGS. 27.11.2025 N. 184

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Emanazione del "Codice degli incentivi" - Principali aspetti

In attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 27.10.2023 n. 160, con il presente decreto legislativo è stato emanato il c.d. "Codice degli incentivi", in vigore dall'1.1.2026.

Oggetto del Codice degli incentivi

Il Codice degli incentivi:

- armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi);
- definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni;
- fornisce le relative disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Ambito applicativo

Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di:

- contributo a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- agevolazioni fiscali e contributive;
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

Incentivi esclusi

Le disposizioni del Codice degli incentivi non si applicano:

- agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, per i quali vige l'applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta;
- agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore;
- agli incentivi contributivi, salvo le disposizioni relative al contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi (l'attuazione degli incentivi contributivi resta soggetta alla disciplina di settore).

Incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta

L'art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede un regime specifico per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli incentivi istituiti con legge successivamente all'1.1.2026.

Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo

svolgimento dell'attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione, da parte del richiedente, al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

Contrasto alla delocalizzazione

L'art. 16 del DLgs. 184/2025 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se, congiuntamente:

- gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
- l'operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell'operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).

Comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e al Ministero del Lavoro in caso di delocalizzazione

Le imprese devono comunque presentare un'apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese).

In mancanza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.

Previsioni in tema di polizze catastrofali

L'art. 9 co. 1 lett. f) del DLgs. 184/2025 dispone che l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, di cui all'art. 1 co. 101 della L. 30.12.2023 n. 213, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni. L'esclusione, tuttavia, non opera "nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi".

Pertanto, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un'assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione. La stipula della polizza catastrofale, invece, non costituisce requisito di accesso per:

- gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria (c.d. "incentivi a erogazione automatica");
- gli incentivi contributivi.